



Città di Potenza

Unità di Direzione Protezione Civile

--- * * * * *

Ord. n° 83/ Reg. P.A.

del 16 novembre 2007

Oggetto: misure cautelari per i proprietari degli stabili e prescrizioni antisdrucchiolevoli o di speciali pneumatici per la marcia dei veicoli su neve o ghiaccio.

IL SINDACO

- **RITENUTO** necessario disciplinare la circolazione dei pedoni e dei veicoli in occasione di precipitazioni nevose;
- **RITENUTO**, altresì, necessario prescrivere, in caso di neve o ghiaccio, che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio per circolare sulle arterie principali della città ad esclusione delle strade ricadenti nel centro storico delimitato da via del Popolo, corso XVIII Agosto, via Bonaventura, via Vescovado, via Due Torri, via XX Settembre, via Cairoli, via Alianelli, piazza M. Pagano, via IV Novembre, via Portasalza e via Pisacane;
- **VERIFICATO** che è necessario, sia durante che dopo le nevicate, che i proprietari di immobili o chi per essi tengano sgombero da neve o ghiaccio il tratto di marciapiede, o in mancanza dello stesso di uno spazio prospiciente la loro proprietà, in modo da consentire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza;
- **VERIFICATO**, altresì, che è necessario, sia durante che dopo le nevicate, che i proprietari di immobili o chi per essi provvedano a rimuovere i ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali, cornicioni o in altre sporgenze, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone che transitano su strade o luoghi pubblici;
- **CONSIDERATO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;
- **VISTI** gli artt. 5, comma 3°, 6, comma 4° lettera e), 7 nonchè 192, comma 3°, del vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

- **VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del prefato Codice, emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- **VISTO** il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

O R D I N A

1. in presenza di neve o ghiaccio, sui tratti di strada di cui alle premesse, possono circolare solo i veicoli muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
2. il responsabile del servizio di “Segnaletica Stradale” disporrà l'apposizione del segnale figura 11.87 in corrispondenza dei limiti iniziali dei tratti di strada interessati;
3. i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono, ricorrendo la necessità, ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, di fermarsi o proseguire la marcia sotto l'osservanza di specifiche cautele;
4. di disporre che i proprietari di immobili o chi per essi (amministratori, conduttori, affittuari, ecc.) tengano sgombero da neve o ghiaccio il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di almeno un metro antistante la loro proprietà, in modo da consentire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza;
5. di disporre che i proprietari di immobili o chi per essi (amministratori, conduttori, affittuari, etc.), provvedano alla rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali, cornicioni o in altre sporgenze, al fine di tutelare l'incolumità delle persone che transitano su strade o luoghi pubblici;
6. il responsabile dell'Unità di Direzione “Traffico e Mobilità” è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
7. il personale del Corpo di Polizia municipale, dell'Ufficio Tecnico e agli altri agenti della Forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
8. che, qualora ricorresse l'impossibilità di provvedere in proprio al rispetto delle prescrizioni indicate ai punti 4 e 5 sarà possibile avvalersi dell'intervento dell'ACTA, inoltrando richiesta

anche a mezzo fax al n° 0971-601019, con pagamento del servizio a carico del richiedente secondo le modalità da concordare direttamente con la predetta Azienda;

9. il responsabile dell'ufficio Stampa del Comune è incaricato di inserire sul sito istituzionale dell'Ente (**www.comune.potenza.it**) la presente ordinanza ai fini della cd. pubblicità notizia;
10. a norma dell'art. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;
11. in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

INCARICA

l'ufficio Messi dell'Ente per la notifica di copia della presente ordinanza agli Uffici e/o Aziende di seguito riportate:

- al Comando della Polizia Municipale
- all'Unità di Direzione "Protezione Civile"
- all'Unità di Direzione "Traffico e Mobilità"
- all'Ufficio Stampa del Comune

- LORO SEDI -

- all'Azienda Comunale per la Tutela Ambientale

85100 - POTENZA

Per le trasgressioni alle norme della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento di Polizia urbana.

Provvedimento istruito dal dirigente dell'Unità di Direzione Protezione Civile.

Dalla residenza comunale, 16 novembre 2007

IL SINDACO
- Ing. Vito Santarsiero -